

Spetta al giudice nazionale determinare se una clausola contrattuale come quella che forma oggetto della controversia nella causa principale risponde ai criteri necessari per essere qualificata abusiva ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

(¹) GU C 202 del 24.8.2002.

2) Il ricorso proposto dalla Jégo-Quéré e Cie SA diretto all'annullamento degli artt. 3, lett. d), e 5 del regolamento (CE) della Commissione 14 giugno 2001, n. 1162, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di naselli nelle sottozone CIEM III, IV, V, VI e VII, e nelle divisioni CIEM VIII a, b, d, e, e le condizioni ad esse associate per il controllo delle attività di pesca, è irricevibile.

3) La Jégo-Quéré e Cie SA è condannata alle spese relative ai due gradi di giudizio.

(¹) GU C 233 del 28.9.2002.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

1° aprile 2004

nel procedimento C-263/02 P: Commissione delle Comunità europee contro Jégo Quéré e Cie SA (¹).

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto da una persona giuridica nei confronti di un regolamento)

(2004/C 106/20)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-263/02 P, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. T. van Rijn e A. Bordes) con domicilio eletto in Lussemburgo, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione ampliata) il 3 maggio 2002, nella causa T-177/01, Jégo-Quéré/Commissione (Racc. pag. II-2365), procedimento in cui l'altra parte è: Jégo-Quéré e Cie SA, rappresentata dagli avv.ti A. Creus Carreras e B. Uriarte Valiente, abogados, la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. C. Gulmann (relatore), facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet e R. Schintgen, e dalla sig.ra F. Macken, giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato, il 1° aprile 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 3 maggio 2002, causa T-177/01, Jégo-Quéré/Commissione, è annullata.

SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

1° aprile 2004

nel procedimento C-286/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Treviso): Bellio F.lli contro Prefettura di Treviso (¹).

(Agricoltura — Polizia sanitaria — Misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili — Utilizzo di proteine animali nell'alimentazione degli animali)

(2004/C 106/21)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nel procedimento C-286/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Tribunale di Treviso, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Bellio F.lli Srl e Prefettura di Treviso, domanda vertente sull'interpretazione della decisione del Consiglio 4 dicembre 2000, 2000/766/CE, relativa a talune misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e la somministrazione di proteine animali nell'alimentazione degli animali (GU L 306, pag. 32), e della decisione della Commissione 29 dicembre 2000, 2001/9/CE, in merito a misure di controllo necessarie per l'attuazione della decisione 2000/766 (GU 2001, L 2, pag. 32), la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas (relatore), presidente di sezione, dal sig. R. Schintgen e dalla sig.ra N. Colneric; giudici; avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed; cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato, il 1° aprile 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) L'art. 2, n. 2, primo trattino, della decisione del Consiglio 4 dicembre 2000, 2000/766/CE, relativa a talune misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e la somministrazione di proteine animali nell'alimentazione degli animali, e l'art. 1, n. 1, della decisione della Commissione 29 dicembre 2000, 2001/9/CE, in merito a misure di controllo necessarie per l'attuazione della decisione 2000/766, in collegamento con le altre norme comunitarie dalle quali le predette disposizioni derivano, devono essere interpretati nel senso che non ammettono la presenza, benché accidentale, di altre sostanze non autorizzate nella farina di pesce utilizzata nella produzione di mangimi destinati ad animali diversi dai ruminanti e che non accordano agli operatori economici alcun limite di tolleranza. La distruzione delle partite di farina contaminate è una misura preventiva prevista dall'art. 3, n. 1, della decisione 2000/766.
- 2) L'art. 13 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, deve essere interpretato nel senso che non osta alle decisioni 2000/766 e 2001/9.

(¹) GU C 247 del 12.10.2002.

S. von Bahr; giudici; avvocato generale: sig.ra Stix-Hackl; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 1° aprile 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) L'art. 26 bis della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 febbraio 1994, 94/5/CE, dev'essere interpretato nel senso che gli animali vivi possano essere considerati beni d'occasione ai sensi di tale disposizione.
- 2) Può quindi essere considerato un bene d'occasione ai sensi della detta disposizione un animale acquistato presso un privato (diverso dall'allevatore), che sia rivenduto dopo essere stato addestrato per un utilizzo specifico.

(¹) GU C 274 del 9.11.2002.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

1° aprile 2004

nel procedimento C-320/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Regeringsrätten): Förvaltnings AB Stenholmen contro Riksskattever ket (¹).

(Sesta direttiva IVA — Art. 26 bis — Regime particolare applicabile nel settore dei beni d'occasione — Nozione di bene d'occasione — Cavallo rivenduto dopo l'addestramento)

(2004/C 106/22)

(Lingua processuale: lo svedese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-320/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Regeringsrätten, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Förvaltnings AB Stenholmen e Riksskattever ket, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 26 bis della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 febbraio 1994, 94/5/CE (GU L 60, pag. 16), la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. P. Jann, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. A. Rosas (relatore) e

SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

1° aprile 2004

nel procedimento C-389/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg): Deutsche See-Bestattungs-Genossenschaft eG contro Hauptzollamt Kiel (¹).

(Accise — Esenzione dalla tassa sugli oli minerali — Direttiva 92/81/CEE — Art. 8, n. 1, lett. c) — Nozione di «navigazione»)

(2004/C 106/23)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nel procedimento C-389/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Finanzgericht Hamburg (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Deutsche See-Bestattungs-Genossenschaft eG e Hauptzollamt Kiel, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 8, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/81/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (GU L 316, pag. 12), la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di Sezione, dai sigg. A. Rosas e A. La Pergola, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), e dal sig. K. Lenaerts; giudici; avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 1° aprile 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore: